



Comune di Golasecca

PROVINCIA DI VARESE

GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.85 DEL 21/07/2015

OGGETTO: DISPOSIZIONE PER LA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ART. 31 COMMA 4 DEL D.P.R. 380/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE PER INOTTEMPERANZA ALL'ORDINE DI DEMOLIZIONE.

L'anno **duemilaquindici** addì **ventuno** del mese di **luglio** alle ore **diciotto** e minuti **quindici** nella Sede Municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, si sono riuniti i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Ventimiglia Claudio - Sindaco	Sì
2. Specchiarelli Bruno - Vice Sindaco	Sì
3. Grazioli Alessandro - Assessore	Sì
Totale Presenti:	3
Totale Assenti:	0

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **Dott.ssa Marisa Stellato** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **Ventimiglia Claudio** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: DISPOSIZIONE PER LA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ART. 31, COMMA 4 DEL D.P.R. n. 380/2001 E SUCC. MOD. PER INOTTEMPERANZA ALL'ORDINE DI DEMOLIZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che il D.L. 12/11/2014 n. 133 c.d. "sblocca Italia" è stato convertito con modifiche dalla Legge 11/11/2014 n. 164, la quale all'art. 17, comma 1, lett. q-bis, ha inasprito le sanzioni per gli abusi edilizi in caso di mancata ottemperanza all'ordine di demolizione, modificando l'art. 31 rubricato *"Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali"* del D.P.R. n. 380/2001 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";

- che la modifica consiste nell'aggiunta al precitato art. 31, di tre commi: 4 bis, 4 ter, 4 quater, dal seguente contenuto:
"4-bis. L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

4-ter. I proventi delle sanzioni di cui al comma 4-bis spettano al comune e sono destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico.

4-quater. Ferme restando le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni a statuto ordinario possono aumentare l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 4-bis e stabilire che siano periodicamente reiterabili qualora permanga l'inottemperanza all'ordine di demolizione."

- che per le ordinanze di demolizione emesse ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 380/2001 e succ. mod. e dell'art. 13 della L.R. 23/2004, a decorrere dal 12/11/2014, data di entrata in vigore della nuova disposizione, il Comune, qualora alla scadenza del termine fissato per l'esecuzione ne accerti l'inottemperanza, deve applicare tempestivamente la sanzione pecuniaria di importo da Euro 2.000 a Euro 20.000, con applicazione nella misura massima di euro 20.000 qualora l'ordinanza non eseguita riguardi abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato;

- che la sanzione pecuniaria si aggiunge alla sanzione dell'acquisizione al patrimonio comunale del bene e dell'area di sedime, prevista al comma 3 del medesimo art. 31 del TUE;

- che la Regione non ha ad oggi assunto provvedimenti tesi ad aumentare l'importo delle sanzioni, facoltà attribuita dal comma 4-quater dell'art. 31 in merito all'applicazione delle sanzioni;

- che con circolare prot. gen. 442803 del 21/11/2014, la regione al punto 12 "sanzioni amministrative in caso di inottemperanza all'ingiunzione a demolire" ha evidenziato che la sanzione amministrativa introdotta dal comma 4 ter all'art. 31 del DPR 380/2001 trova applicazione nella nostra Regione integrando il disposto dei primi quattro commi dell'art. 13 L.R. 23/2004;

Atteso:

- che il Comune deve graduare l'applicazione della sanzione di cui al comma 4-bis dell'art. 31 del D.P.R. 380/2001 e succ. mod., dal minimo di € 2.000 al massimo di € 20.000, ferma restando l'applicazione nella misura massima nel caso di interventi realizzati in zone o su edifici di cui all'art. 27 comma 2 del DPR 380/2001;

- che a tal fine si ritiene dover fissare i parametri sulla base di quali saranno graduate le sanzioni, in modo da assicurare uniformità e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché proporzionalità e ragionevolezza di applicazione;

- che i proventi delle sanzioni saranno incamerati dal Comune e destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico;

VISTO l'art. 31 del D.P.R. 380/2001 e succ. mod.;

VISTO l'art. 13 della L.R. 23/2004 e succ. mod.;

VISTO il decreto del Sindaco n. 3 del 01/06/2015 con cui veniva individuato il Responsabile dei Servizi Finanziari;

VISTA la Del. G.C. n. 66 del 16/06/2015 con cui si attribuivano al Sindaco le Responsabilità del Servizio di polizia locale, edilizia privata e urbanistica;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Edilizia Privata in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

con voti unanimi favorevoli espressi nei termini di legge

DELIBERA

1) Le sanzioni amministrative pecuniarie da €. 2.000 a €. 20.000 previste dall'art. 31, comma 4-bis del D.P.R. 380/2001 e succ. mod., per l'inottemperanza all'ordinanza di demolizione emessa ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 380/2001 e dell'art. 13 della L.R. 23/2004, saranno determinate con i seguenti parametri:

SANZIONI PER MANCATA DEMOLIZIONE ABUSI EDILIZI

A) INTERVENTI REALIZZATI IN ASSENZA DI PERMESSO DI COSTRUIRE

- A.1) Interventi che non hanno generato aumento di superficie o volume: *2.000 euro*;
- A.2) Interventi che hanno comportato aumento di superficie: *150 euro/mq* (si applica la sanzione minima di 2.000 euro e massima di 20.000 euro, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie).
- A.3) Interventi che hanno comportato aumento di volume: *100 euro/mc* (si applica la sanzione minima di 2.000 euro e massima di 20.000 euro, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie).
- A.4) Interventi che hanno comportato sia aumento di volume che di superficie: *il valore maggiore risultante dall'applicazione dei parametri di cui ai precedenti punti 2 e 3* (si applica la sanzione minima di 2.000 euro e massima di 20.000 euro, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie).

B) INTERVENTI REALIZZATI IN TOTALE DIFFORMITA' DAL PERMESSO DI COSTRUIRE

- B.1) Interventi che non hanno generato aumento di superficie o volume: *2.000 euro*
- B.2) Interventi che hanno comportato aumento di superficie: *150 euro/mq* (si applica la sanzione minima di 2.000 euro e massima di 20.000 euro, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie).
- B.3) Interventi che hanno comportato aumento di volume: *100 euro/mc* (si applica la sanzione minima di 2.000 euro e massima di 20.000 euro, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie).

C) INTERVENTI REALIZZATI CON VARIAZIONI ESSENZIALI DAL PERMESSO DI COSTRUIRE

- C.1) Interventi che non hanno generato aumento di superficie o volume: *2.000 euro*
- C.2) Interventi che hanno comportato aumento di superficie: *150 euro/mq* (si applica la sanzione minima di 2.000 euro e massima di 20.000 euro, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie).
- C.3) Interventi che hanno comportato aumento di volume: *100 euro/mc* (si applica la sanzione minima di 2.000 euro e massima di 20.000 euro, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie).
- C.4) Interventi che hanno comportato sia aumento di volume che di superficie: *il valore maggiore risultante dall'applicazione dei parametri di cui ai precedenti punti 2 e 3* (si applica la sanzione minima di 2.000 euro e massima di 20.000 euro, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie).

D) INTERVENTI REALIZZATI IN ZONE O SU EDIFICI DI CUI ALL'ART. 27 COMMA 2 DPR 380/2001 IVI COMPRESSE LE AREE SOGGETTE A RISCHIO IDROGEOLOGICO ELEVATO O MOLTO ELEVATO: *si applica la sanzione di euro 20.000.*

2) di dare atto che le sanzioni di cui sopra saranno applicate in caso di inottemperanza alle ordinanze di demolizione emesse in data successiva alla data di adozione del presente provvedimento, mentre per le ordinanze emesse tra il 12/11/2014 (data di entrata in vigore della L. 164/2014 di conversione con modifiche del decreto 133/2014 c.d. "sblocca Italia) e la data di adozione del presente provvedimento per gli interventi non ricadenti nei casi di cui all'art. 27 comma 2 del DPR 380/2001 verrà applicata la sanzione minima pari a 2.000 euro;

3) di dare atto altresì che, a termine del comma 4-ter dell'art. 31 del D.P.R. 380/2001 come modificato, i proventi delle sanzioni saranno incamerati quali "Proventi relativi alla concessione di permessi di costruire e a sanzioni della disciplina urbanistica" e destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico.

Successivamente, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione viene dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.267/2000.



COMUNE DI GOLASECCA

PROVINCIA DI VARESE

OGGETTO: DISPOSIZIONE PER LA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ART. 31 COMMA 4 DEL D.P.R. 380/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE PER INOTTEMPERANZA ALL'ORDINE DI DEMOLIZIONE.

Sulla proposta di deliberazione il sottoscritto esprime ai sensi dell'art.49, 1° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere di cui al seguente prospetto:

Parere	Esito	Data	Responsabile	Firma
Contabile	Favorevole	21/07/2015	Panza Roberto	F.to Panza Roberto
Tecnico	Favorevole	21/07/2015	Ventimiglia Claudio	F.to Ventimiglia Claudio

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to : Ventimiglia Claudio

Il Segretario Comunale
F.to : Dott.ssa Marisa Stellato

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale è stato pubblicato nel sito web istituzionale (Albo Pretorio) di questo Comune il giorno: 23/07/2015 per rimanervi per quindici giorni consecutivi. (art.124 D.Lgs 18 agosto 2000, n.267) e contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del T.U. n.267 del 18 agosto 2000.
Golasecca, lì 23/07/2015

Il Segretario Comunale
F.to : Dott.ssa Marisa Stellato

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267.

Il Segretario Comunale
F.to : Dott.ssa Marisa Stellato

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____.
Golasecca, lì _____

Il Messo Comunale
Mondrone Antonietta

Visto:
Golasecca, lì _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Marisa Stellato

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.

lì, 23/07/2015

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Marisa Stellato